

LINEE GUIDA PER IL WEB / TRASPARENZA E PRIVACY

*Indicazioni per il
personale interno
in tema di
Amministrazione
trasparente e
Trattamento dei
dati personali*

Indicazioni generali

Il Regolamento generale della protezione dei dati personali (GDPR) e il Nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.196/2003 modificato dal d.lgs. 101/2018) richiedono, con maggiore responsabilità, un corretto bilanciamento e un ragionevole equilibrio tra l'attuazione del principio di trasparenza e il diritto alla protezione dei dati personali.

Si consiglia la lettura delle Linee guida del Garante “La trasparenza sui siti web della PA”, che restano ancora attuali, dopo l'entrata in vigore delle nuove normative in materia di privacy.

Nelle Linee guida vengono individuate specifiche misure e cautele da adottare per la pubblicazione sui siti web istituzionali di atti e documenti contenenti dati personali, in attuazione degli obblighi in materia di trasparenza o derivanti da altri obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa; vengono, altresì, indicate le modalità di diffusione dei cosiddetti “dati ulteriori”, per i quali non sussiste obbligo normativo.

- ▶ Per **dato personale** si intende: *qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”*. Si precisa a tal proposito che è considerato dato personale anche l'immagine del volto e il suono della voce.
- ▶ Per **identificazione** si intende: la possibilità di riconoscere una persona, identificandola da qualsiasi altro soggetto o all'interno di un gruppo/categoria. La persona può essere identificabile anche attraverso ulteriori elementi che possono contraddistinguere. Se l'identificazione richiede l'acquisizione di ulteriori dati (identificatori) per i quali occorrono tempi e costi irragionevoli, allora la persona non si può considerare identificabile.
- ▶ Per **diffusione** si intende: mettere a conoscenza di soggetti indeterminati i dati personali in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Finalità perseguibili con le pubblicazioni online

In relazione alle attività di comunicazione svolte dall'Ateneo, è opportuno distinguere le finalità perseguibili attraverso la diffusione di atti e documenti sul sito istituzionale, contenenti anche dati personali, ferme restando le norme di settore che stabiliscono di volta in volta la corretta applicazione. Le definizioni, di seguito elencate, sono state individuate dall'Autorità Garante nelle “Linee guida per il trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web – 2 marzo 2011”:

- ▶ **Trasparenza**: la disponibilità sul sito istituzionale dell'amministrazione di atti e documenti amministrativi, contenenti dati personali, in attuazione della normativa in materia di trasparenza, volta a garantire una conoscenza generalizzata delle informazioni concernenti aspetti dell'organizzazione dell'amministrazione, al fine di assicurare un ampio controllo sulle capacità delle pubbliche amministrazioni di raggiungere gli obiettivi, nonché sulla modalità adottate per la valutazione del lavoro dei dipendenti pubblici
- ▶ **Pubblicità**: la disponibilità online per finalità di pubblicità è volta a far conoscere l'azione amministrativa, in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, nonché a garantire

che gli atti producano effetti legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati, in attuazione delle normative di settore.

- **Consultabilità:** la disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi per finalità di consultabilità è volta a consentire la messa a disposizione degli stessi solo a soggetti determinati – anche per categorie - al fine di garantire in maniera agevole la partecipazione alle attività e ai procedimenti amministrativi; tale finalità non adempie ad obblighi normativi di pubblicazione.

Prima di procedere alla pubblicazione di dati personali anche contenuti in atti o documenti, bisogna individuare, di volta in volta, la normativa che dispone l'obbligo di pubblicazione e la finalità per la quale la pubblicazione deve essere effettuata.

Publicazioni obbligatorie per finalità di “trasparenza amministrativa”

Devono intendersi **obblighi** di diffusione online per finalità di **trasparenza amministrativa**, esclusivamente quelli previsti dal **d.lgs.33/2013 ss.mm.ii** o da altre norme in materia di trasparenza, riguardanti l'**organizzazione** e l'**attività delle pubbliche amministrazioni**, allo scopo di favorire forme di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

- La diffusione di dati personali, anche attraverso atti e/o documenti, è resa obbligatoria dalla normativa in materia.
- La sezione dedicata alle pubblicazioni obbligatorie è denominata “**Amministrazione trasparente**” e si trova nel “piede” del sito.
- Quando le informazioni da pubblicare sono previste in apposite sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente”, tale sotto-sezione diventa quella di pubblicazione principale (pagina “padre”). L'eventuale duplicazione in altre pagine del sito di Ateneo, per specifiche esigenze manifestate dalle strutture responsabili, dovrà avvenire esclusivamente attraverso un **collegamento ipertestuale** a quest'ultima.
- Per le categorie di informazioni/documenti che non risiedono in “Amministrazione trasparente” (vedi normativa di Ateneo, bandi di concorso, bandi di gara e contratti), le pubblicazioni dovranno in ogni caso rispettare la normativa in materia di trasparenza.
- È vietato disporre di filtri e di altre soluzioni tecniche che possono impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”.
- Le informazioni pubblicate obbligatoriamente ai fini della trasparenza hanno un termine generale di permanenza online di **cinque anni**. Le uniche eccezioni riguardano:
 - gli atti che producono ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni, che devono rimanere pubblicati fino a che non cessa la produzione degli effetti (es: informazioni riferite ai vertici e ai dirigenti della pubblica amministrazione, che vengono aggiornati e devono restare online alla scadenza del loro mandato);
 - i dati riguardanti i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione e di governo, i consulenti e i collaboratori, che devono rimanere pubblicati per i tre anni successivi alla scadenza dell'incarico.

Indicazioni per l'equilibrio tra trasparenza e privacy

L'attività di diffusione online dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se in presenza di un idoneo presupposto normativo che lo legittima, deve avvenire nel rispetto dei principi generali contenuti

nel GDPR. È necessario, dunque, verificare in concreto quali dati personali, contenuti in atti e documenti, debbano essere conoscibili mediante la loro messa a disposizione e che tali dati siano atti a raggiungere la finalità di trasparenza perseguita.

Il procedimento di selezione dei dati personali deve essere particolarmente accurato nei casi in cui talune informazioni siano relative a “**categorie particolari di dati personali**”, a dati relativi a **stati di salute** o a **dati giudiziari**.

La pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei principi richiamati nel GDPR (UE) 679/2016, fra cui:

Adeguatezza	I dati devono essere completi, sufficienti cioè funzionali al raggiungimento della finalità.
Pertinenza	I dati raccolti e trattati devono essere strettamente collegati alle finalità del trattamento.
Limitazione dei dati o non eccedenza	Il trattamento dei dati personali deve essere sempre limitato a quanto necessario a rispondere ai dettati delle norme in materia di trasparenza.
Limitazione della conservazione (diritto all'oblio)	I dati, le informazioni, devono essere mantenuti on line per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di diffusione. Decorso tali termini i dati possono esser oggetto di accesso generalizzato.

In particolare, sottolineando la non esaustività dei casi riportati, i responsabili delle seguenti pubblicazioni devono seguire le indicazioni di seguito riportate:

- **Curricula professionali**
 - L'obbligo di pubblicazione non può comportare la diffusione di dati personali eccedenti e non pertinenti alle finalità perseguite dalla normativa in materia di trasparenza;
 - Non devono essere diffusi dati non pertinenti, come ad esempio: data di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo, utenze telefoniche private, indirizzo di posta elettronica privato;
 - È necessario verificare, all'atto della pubblicazione, che sui curricula non siano apposte firme autografe e fotografie;
- **Corrispettivi e compensi**
 - Risulta eccedente la riproduzione online della versione integrale di documenti contabili e fiscali, i dati di dettaglio risultanti da dichiarazioni fiscali o cedolini dello stipendio, recapiti individuali, coordinate bancarie utilizzate per effettuare pagamenti.
- **Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari**
 - Non possono essere pubblicati i dati identificativi dei soggetti beneficiari di importi inferiori a mille euro nell'anno solare; le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati; i dati eccedenti o non pertinenti.

Avvertenze privacy per pubblicazioni finalizzate alla trasparenza

- ▶ **Non possono essere pubblicati** online, per finalità di trasparenza, **dati personali ulteriori** non espressamente individuati dal d.lgs.33/2013 o da altra specifica norma o regolamento in materia.
- ▶ **È vietato** pubblicare la **copia dei documenti di riconoscimento** dell'interessato, **foto** o **firme autografe**.
- ▶ **È vietato** diffondere dati personali idonei a rivelare lo **stato di salute** o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

Formati e accessibilità

Il formato di qualunque documento pubblicato sul sito di Ateneo, a prescindere dalla finalità, deve essere "aperto" e "riutilizzabile".

Sono esclusi i formati "proprietary", in sostituzione dei quali è possibile utilizzare sia **software open source** (quali ad esempio OpenOffice), sia formati "aperti" (quali, ad esempio, rtf per i documenti di testo e csv per i fogli di calcolo).

Per quanto concerne il PDF - formato proprietario il cui Reader è disponibile gratuitamente - se ne suggerisce l'impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l'archiviazione a lungo termine e indipendenti dal software utilizzato (ad esempio, il formato **PDF/A**, a differenza del file PDF in formato immagine, consente l'elaborazione delle informazioni). Un'alternativa ai formati di documenti aperti è rappresentata anche dal formato ODF (*Open Document Format*), che consente la lettura e l'elaborazione di documenti di testo, di dati in formato tabellare e di presentazioni. Le informazioni e i dati da pubblicare in formato tabellare dovranno rispettare il format obbligatorio previsto dal Responsabile della trasparenza e garantire i requisiti di **accessibilità**.

Pubblicazioni obbligatorie per "finalità di pubblicità"

È consentito pubblicare dati personali quando la diffusione è **prevista da specifiche disposizioni di settore** per finalità diverse da quelle di trasparenza (es: atti a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi, pubblicità integrativa dell'efficacia, dichiarativa, di notifica) adottando sempre le attenzioni dovute per i dati da pubblicare.

Le informazioni e i dati da pubblicare dovranno garantire i requisiti di accessibilità.

Avvertenze privacy per le pubblicazioni per "finalità di pubblicità"

- Ridurre al minimo il **trattamento di dati personali e/o di dati identificativi**, utilizzando altre modalità che consentano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- Individuare, fin dalla fase di redazione degli atti e dei documenti destinati alla pubblicazione online, i dati personali contenuti, procedendo, prima della pubblicazione, all'**eliminazione**, all'**oscuramento** delle informazioni non indispensabili, eccedenti o non pertinenti.
- I dati pubblicati devono avere una **permanenza online limitata** all'ambito temporale richiesto dalla normativa o al periodo necessario a realizzare gli scopi del trattamento; successivamente devono essere oscurati.

- È vietata la diffusione di **dati particolari**, di **dati riconducibili allo stato di salute, biometrici, genetici** e di **dati giudiziari**. La diffusione di tali dati è permessa solo nel caso esista un'espressa disposizione di legge e il loro trattamento è ammesso solo se indispensabile per il perseguimento di una finalità di interesse pubblico.

Tutte le pubblicazioni effettuate per altre finalità, diverse dalla trasparenza, devono rispondere ai principi dettati dal GDPR ed in particolare:

Liceità	I dati personali possono essere diffusi solo in presenza di idoneo presupposto normativo o di regolamento
Pertinenza	I dati devono essere strettamente correlati alla finalità che si intende raggiungere
Esattezza	I dati devono essere esatti e che non inducano in equivoco
Limitazione dei dati o non eccedenza	I dati personali diffusi devono essere sempre limitati a quanto necessario per il raggiungimento della finalità come disposto dalle norme di riferimento
Limitazione della conservazione	I dati pubblicati devono avere una permanenza online limitata all'ambito temporale richiesto dalla normativa o dal periodo necessario a realizzare gli scopi del trattamento, successivamente devono essere destinati alla conservazione o all'oblio.

Avvertenze privacy per le pubblicazioni per “finalità di consultabilità” (nessun obbligo normativo)

- La diffusione di dati personali destinati alla consultazione degli aventi diritto, e per i quali non è previsto l'obbligo della pubblicazione, è consentita solo **in una forma che non consenta l'identificazione** dell'interessato da parte degli altri soggetti non autorizzati, in quanto può esporre l'interessato al rischio di utilizzo improprio da parte di terzi.
- I dati contenuti in atti e documenti devono essere selezionati sin dalla redazione dell'atto o documento, includendo **solo i dati personali necessari** al raggiungimento della finalità perseguita. Per rendere disponibili le informazioni solo agli interessati si devono prevedere **modalità di accesso dedicato solo agli aventi diritto** (selezionando le informazioni da rendere consultabili) o procedendo all'**oscuramento** dei dati o alla **pseudo-anonimizzazione**.

Anonimizzazione e pseudo-anonimizzazione

L'anonimizzazione e la pseudonimizzazione hanno entrambi lo scopo di oscurare i dati personali e non renderli identificabili, ma sono procedimenti differenti.

- ▶ **Anonimizzazione:** rimuove qualsiasi elemento riconoscibile che possa permettere, anche attraverso informazioni combinate, di risalire ad un soggetto specifico identificandolo; è un **processo irreversibile** e prevede che la persona non diventi più identificabile neanche al titolare.
- ▶ **Pseudo-anonimizzazione:** non elimina tutti gli elementi identificativi dai dati, ma riduce semplicemente il collegamento di un insieme di dati con l'identità originale di un individuo (usando ad esempio la crittografia o dei codici).

Come pseudo-anonimizzare

Per rendere non identificabili i soggetti, i cui dati personali sono contenuti negli atti e documenti pubblicati online, **non è sufficiente sostituire il nome e cognome con le sole iniziali**, in particolar modo in quei casi in cui permangono ulteriori informazioni che rendono comunque identificabile l'interessato (es: informazioni relative alla residenza o un doppio nome e/o un doppio cognome).

Per rendere leggibili i dati personali pubblicati online **solo dall'interessato**, occorre procedere con la tecnica della pseudo-anonimizzazione, cioè sostituendo, negli atti o nelle pubblicazioni online i dati reali con dati plausibili, in modo che, solo attraverso informazioni aggiuntive, sia possibile, per il titolare, risalire ai dati personali della persona fisica (conservate separatamente). In questo modo, se l'elenco dei dati mascherati venisse perso (perdita di disponibilità), corrotto (perdita di integrità), sottratto, copiato o diffuso (perdita di riservatezza), l'impatto per la riservatezza degli interessati sarebbe nullo.

Dati di contesto per tutte le finalità

Tutti i file oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale per qualunque finalità devono prevedere l'inserimento dei "dati di contesto", in quanto potrebbero essere letti in un altro ambito e in un momento successivo alla diffusione.

Tutti i file pubblicati sul portale di Ateneo devono contenere:

Nell'intestazione

- Logo e denominazione dell'Università secondo i criteri di omogeneità previsti
- Nome del file per intero
- Anno di riferimento

Nel piè di pagina

- Data di pubblicazione o data di aggiornamento delle informazioni
- Struttura responsabile della pubblicazione

Dati opzionali

- Periodo di validità
- Segnatura di protocollo (se il documento è protocollato)

Cosa fare prima della pubblicazione

- ✓ individuare se esiste un presupposto di legge o di regolamento che legittima la diffusione del documento o del dato personale;
- ✓ selezionare prima della redazione dell'atto, quali dati sono necessari per la finalità perseguita, verificando altresì che siano stati rispettati i principi generali del trattamento previsti dal GDPR;
- ✓ verificare, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni, che non rispondono alla finalità perseguita con la pubblicazione online o pseudo-anonimizzare i dati personali;
- ✓ verificare se siano stati inseriti i dati di contesto e utilizzato il logo ufficiale;
- ✓ verificare il formato e l'accessibilità di tutte le pubblicazioni a prescindere dalla finalità;
- ✓ sottrarre all'indicizzazione (cioè alla reperibilità sulla rete da parte dei motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari;
- ✓ osservare i tempi di pubblicazione.

PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI CONTENENTI DATI PERSONALI PROMEMORIA

FINALITÀ DELLE PUBBLICAZIONI SUL SITO WEB

Finalità di trasparenza	Obblighi indicati dal d.lgs. 33/2013
Finalità di pubblicità	Disposizioni di settori diversi dalla trasparenza
Finalità di consultazione (nessuna disposizione di legge o di regolamento)	La pubblicazione di dati personali è illecita

SUSISTENZA DI NORMA

NATURA DEI DATI	TIPO DI PUBBLICAZIONE
Comuni	Necessaria, pertinente e proporzionata alla finalità perseguita.
Dati particolari, dati relativi alla salute, biometrici, genetici e dati giudiziari	Solo se prevista da espressa norma di legge ed è indispensabile per il perseguimento della finalità di interesse pubblico rilevante

INSUSSITENZA DI NORMA

ANONIMIZZAZIONE O PSEUDOANONIMIZZAZIONE DEI DATI

DURATA DELLA PUBBLICAZIONE

A fini di trasparenza	Ambito temporale individuato dalle disposizioni normative in materia
Altri obblighi di pubblicità	Ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di settore
Finalità di consultazione (nessuna disposizione di legge o di regolamento)	Per il tempo non superiore al raggiungimento degli scopi per i quali sono stati resi pubblici

INDICIZZAZIONE TRAMITE MOTORI DI RICERCA

A fini di trasparenza	Indicizzazione obbligatoria per i dati da pubblicare in “Amministrazione trasparente”
Altri obblighi di pubblicazione	Esclusione dall’indicizzazione e dalla rintracciabilità tramite motori di ricerca
Tutte le pubblicazioni	Espressamente sottratti dall’indicizzazione i dati sensibili e giudiziari

Contatti

Per informazioni relative alla pubblicazione delle informazioni ai sensi del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii

- ▶ **Ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza**
upct@unict.it - tel. 095 7307 359/363

Per informazioni relative alla protezione dei dati personali

- ▶ **Ufficio per la protezione dei dati**
privacy@unict.it - tel. 0957307376